



ITALIAN
PORTS
ASSOCIATION



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
E
ASSOPORTI

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

ASSOPORTI – Associazione dei Porti Italiani, con sede in Roma, via dell'Arco de' Ginnasi n. 6, (C.F. 80213650585) rappresentata dal suo Presidente, Avv. Daniele Rossi, domiciliato per la carica nella medesima sede (di seguito "**Assoporti**");

E

Cassa Depositi e Prestiti, Società per azioni con sede in Roma, via Goito n. 4, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 i.v., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata dal dott. Fabrizio Palermo Amministratore Delegato e Direttore Generale, domiciliato per la carica nella medesima sede (di seguito, "**CDP**");

di seguito, congiuntamente, le "**Parti**"

PREMESSO CHE:

1. con riferimento ad Assoporti:

- ad Assoporti aderiscono le Autorità di Sistema Portuale; le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura insistenti sui territori ove esistono porti e le loro Aziende Speciali Portuali;
- Assoporti ha lo scopo di concorrere a mettere in evidenza e rafforzare il ruolo e l'importanza dei porti italiani, nel quadro dell'economia nazionale ed europea e promuovere ogni azione intesa a contribuire alla formazione di una organica e razionale politica portuale e dei trasporti in Italia, in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali ed europei di settore.
- Assoporti si propone di promuovere nelle adeguate sedi la soluzione delle questioni di carattere generale interessanti i propri associati e di rappresentarli nei rapporti con organizzazioni nazionali e internazionali interessate al settore marittimo portuale;

- Assoporti, in sinergia con i propri associati ed in collaborazione con le altre organizzazioni nazionali di categoria, mira alla realizzazione di politiche di sostegno della portualità e del relativo *cluster*.
- con il decreto legislativo n.169 del 2016 (GU 31 agosto 2016) di riordino delle Autorità portuali, sono state create 15 nuove Autorità di sistema portuale, successivamente modificato aumentando il numero delle nuove Autorità di sistema portuale a 16 (di seguito “**Autorità di Sistema Portuale**”) le quali amministrano 57 porti di rilievo nazionale con il compito di programmare, coordinare e regolare il sistema dei porti nell’area di riferimento;
- secondo la L.84-94 e s. m. e i., le Autorità di Sistema Portuale, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 1 svolgono i seguenti compiti:
 - a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali, secondo quanto previsto all’articolo 6-bis, comma 1, lett. c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17, 18 e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
 - b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
 - c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1;
 - d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell’ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
 - e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, fatto salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la gestione delle attività inerenti le funzioni sul demanio marittimo le Autorità di sistema portuale si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);
 - f) promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali.

2. con riferimento a CDP:

- la missione istituzionale di CDP, anche quale Istituto Nazionale di Promozione e in coordinamento con le società da essa partecipate, è volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il sostegno finanziario agli enti territoriali, alle infrastrutture, ai processi di crescita delle imprese italiane, anche fornendo servizi di consulenza ed assistenza ai predetti enti;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (G) del proprio Statuto e dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, CDP può fornire servizi di assistenza e consulenza in favore (tra gli altri) delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;
- CDP al fine di poter accedere alle risorse finanziarie a fondo perduto da parte della Banca europea per gli investimenti nell'ambito dell'iniziativa "*European Investment Advisory Hub*" volte a supportare lo sviluppo di iniziative infrastrutturali anche attraverso attività di advisory (i) ha partecipato, risultandone aggiudicataria, alla procedura di assegnazione di tali contributi denominata "*BEI / EIAH Call for Proposals*", avviata nel dicembre 2017, in relazione ad iniziative nell'ambito di schemi di partenariato pubblico-privato (PPP), e (ii) intende partecipare alla medesima procedura in relazione ad iniziative infrastrutturali secondo lo schema dell'appalto;

3. Nel contesto dei contatti intercorsi tra Assoparti e CDP, le Parti hanno espresso il comune interesse a cooperare per l'individuazione e lo sviluppo dei possibili interventi e intendono, pertanto, sottoscrivere il presente protocollo per meglio disciplinare i reciproci rapporti e le rispettive attività in relazione a tale cooperazione (il "**Protocollo**").

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
(Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

ARTICOLO 2
(Finalità)

- 2.1 Con il presente Protocollo, le Parti, intendono definire i principi regolatori della cooperazione tra CDP e Assoporti finalizzata a identificare alcune iniziative nell'ambito delle quali CDP possa fornire servizi di assistenza e consulenza tecnica, economica e finanziaria.
- 2.2 La cooperazione si svolgerà nei limiti delle rispettive disposizioni statutarie e della normativa applicabile e, con particolare riguardo a CDP, in esecuzione delle proprie finalità di Istituto Nazionale di Promozione, nonché in funzione della eventuale concessione di finanziamenti (in ogni caso subordinata ad una specifica istruttoria ed alle necessarie approvazioni) a supporto della realizzazione delle iniziative.

ARTICOLO 3
(Oggetto)

- 3.1 La cooperazione disciplinata dal presente Protocollo ha per oggetto l'identificazione degli interventi, relativi ad aspetti progettuali, economici, finanziari e contrattuali, in relazione ai quali CDP potrà assistere le Autorità di Sistema Portuale, nel contesto delle attività connesse alla fase di programmazione di opere portuali (i.e. assistenza alla realizzazione del Piano regolatore di sistema portuale, Documento di Pianificazione strategica di sistema, piano operativo triennale), di preparazione di gare per l'affidamento di nuovi appalti (i.e. predisposizione di bandi di gara, accordi quadro ed attuativi) e alla fase di progettazione e realizzativa (i.e. assistenza durante l'iter progettuale, monitoraggio dell'esecuzione). Sarà compito di Assoporti fornire a CDP l'elenco delle possibili opere oggetto del presente Protocollo, diffondere presso le Autorità di Sistema Portuale le iniziative e le proposte così individuate e informare le Autorità di Sistema Portuale competenti della possibilità di avvalersi delle attività di consulenza di CDP; in particolare, in base agli interventi previsti negli strumenti di programmazione, Assoporti potrà individuare delle Autorità di Sistema Portuale "pilota" su cui avviare i servizi di consulenza tecnica offerti da CDP.

- 3.2 Le iniziative richiamate all'articolo 3.1 saranno oggetto di approfondimento tra le Parti e, in caso di esito positivo, per ognuna di esse verrà definito uno schema di cooperazione che verrà aggiunto come allegato al presente Protocollo.

ARTICOLO 4

(Corrispettivo)

- 4.1 Le Parti convengono che le attività e le prestazioni descritte nel presente Protocollo rientrano nei rispettivi obiettivi strategici e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna di esse. Non è, pertanto, previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte.

ARTICOLO 5

(Consulenti)

- 5.1 Le Parti convengono che le valutazioni tecniche e legali (incluse quelle fiscali e contabili) e la predisposizione della documentazione relativa ai singoli progetti potranno essere affidate da CDP e/o dalla Assoportì a soggetti con specifica competenza in merito (i “**Consulenti**”), individuati attraverso le idonee procedure nel rispetto della normativa applicabile.
- 5.2 Le Parti convengono che qualsiasi onere o spesa derivante dagli incarichi ai Consulenti sarà a esclusivo carico della Parte che ha conferito l'incarico, salvo diverso accordo ovvero salvo quanto potrà essere diversamente previsto dai singoli allegati al presente Protocollo (ove presenti).

ARTICOLO 6

(Durata)

- 6.1 Il presente Protocollo ha la durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga da concordare tra le Parti. Le Parti potranno terminare la collaborazione definita nel presente Protocollo in qualsiasi momento, con ragionevole preavviso, in ogni caso non inferiore a 30 giorni, da comunicare in forma scritta.
- 6.2 La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore di alcuna delle Parti.

ARTICOLO 7

(Effetti tra le Parti)

- 7.1 A seguito della sottoscrizione del Protocollo, al fine di implementare le iniziative riportate all'art. 3.1, verranno svolte riunioni periodiche tra i rappresentanti di CDP e quelli designati da Assoporti al fine di valutare le future collaborazioni con le Autorità di Sistema Portuale ed eventuali accordi implementativi del Protocollo ai sensi del successivo articolo 7.4.
- 7.2 Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si avvarranno delle proprie strutture interne e potranno anche avvalersi dell'assistenza dei Consulenti come indicato all'articolo 5.
- 7.3 Ciascuna Parte sosterrà i propri oneri e spese collegati e/o connessi con la negoziazione e l'esecuzione del presente Protocollo.
- 7.5 Il presente Protocollo non disciplina impegni contrattuali la cui violazione è soggetta a sanzione e regola bensì i principi di cooperazione istituzionale in funzione dell'interesse pubblico sotteso all'implementazione delle attività. Le Parti si danno quindi espressamente atto che il presente Protocollo non è vincolante e non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti salvo quanto stabilito agli articoli 8, 9, 10 ed 11 e, pertanto, l'assunzione di qualsiasi impegno da parte delle stesse per l'attuazione del presente Protocollo sarà subordinata alla negoziazione e stipula di successivi atti e contratti, sottoscritti dalle Parti, ciascuna per gli aspetti di rispettiva competenza, da sole o congiuntamente con le singole Autorità di Sistema Portuale, anche ai fini dell'avvio della prima fase di attuazione del presente Protocollo con le Autorità di Sistema Portuale "pilota".
- 7.6 Le Parti coopereranno al fine di poter includere le attività oggetto del presente Protocollo nell'ambito della procedura avviata dalla Banca Europea per gli Investimenti di cui in premessa, in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie a fondo perduto in favore di CDP. A tal fine Assoporti prende atto delle regole di condotta derivanti a suo carico dal "Funding Agreement" tra BEI e CDP e meglio dettagliate nell'Allegato A e si impegna sin d'ora a rispettarle.

ARTICOLO 8

(Responsabilità)

- 8.1 Ciascuna Parte coinvolta assumerà ogni decisione relativa a ciascun intervento in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità, e, pertanto, ciascuna Parte non potrà fare affidamento sugli esiti delle

valutazioni e decisioni dell'altra Parte e nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile per le decisioni assunte dall'altra Parte.

- 8.2 Senza pregiudizio per quanto precede, le Parti convengono che in nessun caso gli amministratori e dipendenti di Assoportì e CDP saranno responsabili gli uni nei confronti degli altri per perdite, danni, costi, responsabilità o spese (incluse le spese legali) subite o sostenute in relazione alle attività che potranno essere eventualmente effettuate in relazione alle iniziative di cui al Protocollo ed alla loro esecuzione, salvo il caso che tali perdite, danni, costi, responsabilità o spese siano subiti o sostenuti quale conseguenza diretta di una condotta dolosa o gravemente colposa di una delle Parti, dei propri amministratori o dipendenti, accertata giudizialmente.

ARTICOLO 9

(Clausola di salvaguardia)

- 9.1 CDP dichiara di essersi dotata di un codice etico e di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, consultabile sul proprio sito internet, www.cdp.it, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione del presente Protocollo.
- 9.2 Assoportì, pur non essendovi tenuta, dichiara parimenti di conformarsi volontariamente ai principi contenuti nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e che i propri dipendenti, nell'attuare il presente Protocollo, si conformeranno ai principi dettati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
- 9.3 Le Parti convengono che l'inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo e, conseguentemente, legittimerà le altre Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 10

(Pubblicità)

- 10.1 Le Parti potranno pubblicizzare la sottoscrizione del presente Protocollo e le risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente i relativi contenuti.

ARTICOLO 11

(Confidenzialità e trattamento dei dati personali)

- 11.1 Fermo restando quanto previsto all'art.10, le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi (fatta eccezione per i rispettivi Consulenti) le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo, salvo reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività sopra richiamate e salvi i soggetti nei confronti dei quali la divulgazione sia dovuta o richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare, o amministrativa, e/o organi di controllo (interni ed esterni), ai sensi di leggi o regolamenti applicabili ovvero per ordine dell'Autorità amministrativa o giudiziaria.
- 11.2 Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo.

ARTICOLO 12

(Trattamento fiscale)

- 12.1 Il presente Protocollo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso e con imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 13

(Comunicazioni)

- 13.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto e inviate tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata A./R. o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione. Le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere indirizzate a:

quanto ad **Assoport**:

Alla cortese attenzione della segreteria;

email: info@assoporti.it

PEC: assoporti@pec.assoporti.it

quanto a **CDP**:

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione dell'Ing. Paolo Ricò – Responsabile Sviluppo Infrastrutture Area
Tecnica;

email: paolo.rico@cdp.it

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

ARTICOLO 14

(Legge applicabile e foro competente)

- 14.1 Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.
- 14.2 Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Allegati

Allegato A: *Regole di condotta ai sensi del Funding Agreement*

Letto, approvato e sottoscritto, li 29.05.2020

Le Parti

Per Assoportì

Per Cassa Depositi e Prestiti S.n.A.